

Civile Sent. Sez. 5 Num. 29087 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: BALSAMO MILENA

Data pubblicazione: 13/11/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 13828-2012 proposto da:

\_\_\_\_\_ in persona del suo Amm.re Unico  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
\_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avvocato

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso  
dall'avvocato \_\_\_\_\_ giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

2018

1430

**contro**

\_\_\_\_\_ in persona dell'Amministratrice,  
elettivamente domiciliato in ROMA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avvocato  
\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG. di  
ROMA, depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. \_\_\_\_\_

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ( \_\_\_\_\_ ) che ha concluso per

l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato I \_\_\_\_\_ per delega  
dell'Avvocato \_\_\_\_\_ che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato \_\_\_\_\_ che  
si riporta agli atti.

## ESPOSIZIONE DEL FATTO

§1. La società \_\_\_\_\_ impugnava l'avviso con cui la società \_\_\_\_\_, in qualità di concessionaria per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di \_\_\_\_\_ accertava l'omesso versamento dell'imposta di pubblicità su tre pannelli collocati sull'edificio di estrazione di materiale, relativamente all'anno di imposta 2004, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo in relazione ai criteri di applicazione della tariffa, nonché l'insussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'imposta, trattandosi di luogo privato non visibile da via \_\_\_\_\_

La CTP di Roma rigettava il ricorso con sentenza appellata dalla società di riscossione.

Con sentenza n. 64/28/11, la CTR del Lazio rigettava l'appello, sul presupposto che l'avviso risultava congruamente motivato in relazione alle circostanze di fatto e che i mezzi pubblicitari erano installati in luoghi aperti al pubblico.

La società propone ricorso per cassazione sorretto da sette motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR del Lazio.

La contribuente resiste con controricorso.

Il P.G. chiede l'accoglimento del primo motivo del ricorso.

## ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

§ 2. Con i primi due motivi, l'ente ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per avere i giudici territoriali consentito alla società concessionaria il deposito di memorie con relativa documentazione oltre i termini processuali di cui all'art.32 del d.lgs 546/92, documenti sulla scorta dei quali la CTR ha affermato che i mezzi pubblicitari erano installati in luoghi aperti al pubblico.

§.3. Con la terza censura si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 33 del predetto decreto, per aver deciso in camera di consiglio nonostante

l'istanza di fissazione in pubblica udienza, istanza formulata nella parte finale della propria memoria difensiva.

§.4 Con la quarta censura, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR omesso di pronunciarsi su tre motivi dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, riproposti in sede di appello (riduzione di imposta, accertamento della inesistenza di affissioni in via \_\_\_\_\_, violazione dell'art. 10 d.lgs 507/93).

§.5 Con la quinta e sesta censura si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il decidente argomentato le ragioni logico-giuridiche che l'hanno indotto a considerare l'area privata dove erano affissi i cartelloni come luogo aperto al pubblico, pur essendo stato oggetto di contestazione e discussione la natura pubblica del luogo di esposizione, la non accessibilità a detti luoghi da parte di terzi, la non accessibilità dalla strada.

§. 6 Con la settima censura si lamenta l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo i giudici territoriali argomentato la decisione di legittimità dell'avviso impugnato sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio, della illegittimità dell'atto prodromico, sull'omessa allegazione o riproduzione del precedente atto ispettivo non notificato al contribuente.

§.7 Le prime due censure sono fondate, assorbite le altre.

Con orientamento consolidato, che questo Collegio ritiene di condividere, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa"

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass.n.20549/2013 n. 655/2014; n.3661/2015).

Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 06/11/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006).

§.8 Gli ulteriori motivi rimangono assorbitivi

Vanno, conseguentemente accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che valuterà la fattispecie senza considerare i documenti tardivamente depositati e si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte

- accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in altra composizione, anche per la statuizione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 10.10. 2018.

Il consigliere relatore

Milena Balsamo



Il Presidente